

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 2, commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, per il finanziamento di attività di cooperative e associazioni finalizzate al miglioramento della vita e al mantenimento e valorizzazione di borghi e ambienti naturali in montagna.

- art. 1** finalità
- art. 2** definizioni
- art. 3** soggetti beneficiari e requisiti
- art. 4** iniziative finanziabili e costi ammissibili
- art. 5** tipologie di spese ammissibili e condizioni di ammissibilità delle spese
- art. 6** spese non ammissibili e divieto di cumulo
- art. 7** limiti di spesa
- art. 8** regime e ammontare del contributo
- art. 9** presentazione della domanda
- art. 10** termini e comunicazione di avvio del procedimento
- art. 11** procedimento contributivo
- art. 12** criteri di selezione e formazione della graduatoria
- art. 13** conclusione dell'attività finanziata
- art. 14** modalità di liquidazione ed erogazione del contributo
- art. 15** obblighi del beneficiario e subentro nel contributo
- art. 16** variazioni al progetto di attività
- art. 17** rendicontazione
- art. 18** documentazione giustificativa della spesa
- art. 19** revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo per mancato rispetto di obblighi e condizioni da parte del beneficiario
- art. 20** sospensione dell'erogazione del contributo
- art. 21** ispezioni e controlli
- art. 22** trattamento dei dati personali
- art. 23** rinvio a norme
- art. 24** entrata in vigore
- Allegato A** elenco dei Comuni di localizzazione dell'unità locale
- Allegato B** modello di dichiarazione relativa ad aiuti "de minimis"
- Allegato C** modello di domanda di contributo
- Allegato D** modello di progetto d'attività
- Allegato E** modello di dichiarazione relativa alla dimensione dell'impresa

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina la concessione dei contributi previsti dall'articolo 2, commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) a sostegno di iniziative indirizzate a migliorare la qualità della vita delle persone e a mantenere e valorizzare la qualità paesaggistica e storica dei borghi e dell'ambiente montano, al fine di sostenere la residenza della popolazione nelle aree montane maggiormente disagiate.
2. Ai sensi del comma 62 dell'articolo 2 della legge regionale 25/2016, il regolamento determina i criteri e le modalità per i requisiti dei beneficiari e la validità, la valutazione e la presentazione delle domande di contributo, nonché gli elementi del procedimento contributivo.

art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) attività di inclusione sociale e lavorativa: attività svolta con lo scopo di offrire opportunità lavorative o di partecipazione non occasionale alla vita comunitaria a persone in situazione di vulnerabilità o a lavoratori svantaggiati. Nel caso di attività riguardante persone in situazione di vulnerabilità, tale attività è riconosciuta solo se il progetto di attività di cui all'articolo 4 è concordato con l'ente gestore del servizio sociale dei Comuni competente per territorio del "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" disciplinato dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6; nel caso di attività riguardante persone in situazione di vulnerabilità che è svolta da cooperative, tale attività è riconosciuta solo se svolta da cooperative sociali iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali, sezioni a) e b), previsto dal Capo II della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale);
 - b) fornitura di servizi di prossimità: offerta di servizi che concorrono a sostenere e facilitare la residenza della popolazione attraverso almeno una delle seguenti attività:
 - 1) attività commerciali e pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
 - 2) consegna a domicilio di beni;
 - 3) trasporto di persone;
 - 4) assistenza alle persone e collaborazioni domestiche;
 - c) organizzazione di iniziative di vicinato o di volontariato: attività finalizzata a coordinare e fornire aiuti gratuiti alla popolazione in maniera strutturata, condividendo i mezzi necessari, grazie alla cooperativa o all'associazione. Le iniziative di vicinato si caratterizzano, rispetto a quelle di volontariato, per la collaborazione tra gli appartenenti a contesti insediativi limitati, quali la frazione o il borgo, nei quali la solidarietà tra le persone nasce e si sviluppa dalle reciproche relazioni e frequentazioni. Le iniziative di vicinato e volontariato riguardano i bisogni delle persone e i diversi aspetti della vita comunitaria che, a titolo orientativo e non prescrittivo, si elencano di seguito: permanenza delle persone anziane nel proprio contesto abitativo e relazionale per limitare il ricorso a strutture residenziali, collaborazione nel soddisfacimento di bisogni della vita quotidiana di persone con problemi di salute o di condizione fisica, riduzione dei rischi da isolamento ed emarginazione di individui e famiglie, mobilità, momenti di incontro comunitari, attività di tipo motorio e riabilitativo a favore di anziani, attività domestiche a favore di anziani;
 - d) manutenzione e valorizzazione degli edifici e dei borghi, nonché dell'ambiente naturale circostante: attività finalizzata a promuovere ed eseguire interventi riguardanti la conservazione di contesti insediativi, compresa la cura dell'ambiente naturale ad essi limitrofi, anche a scopo di valorizzazione turistica;
 - e) mantenimento dell'uso agricolo non professionale dei piccoli appezzamenti limitrofi alle abitazioni e ai centri abitati: attività finalizzata a promuovere ed eseguire interventi di recupero a pratiche agricole non professionali di terreni incolti o abbandonati, anche a scopo di valorizzazione del paesaggio o di miglioramento della qualità della vita delle persone coinvolte negli interventi;
 - f) spesa ammissibile: il costo dell'attività oggetto della domanda di contributo, determinato in via definitiva con il provvedimento regionale di concessione del contributo e assunto come base per la determinazione del contributo medesimo;
 - g) persona in situazione di vulnerabilità: persona con disabilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), persona svantaggiata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) o componente di un nucleo familiare avente i requisiti per beneficiare della misura attiva di sostegno al reddito prevista dalla legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito);
 - h) lavoratore svantaggiato: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni già riscontrabile nella definizione recata dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014:
 - 1) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
 - 2) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;

- 3) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- 4) aver superato i 50 anni di età;
- 5) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- i) unità locale: luogo fisico nel quale è esercitata o si organizza l'attività del beneficiario;
- j) nuova unità locale: unità locale attivata a partire dall'anno della domanda di contributo, come da documentazione relativa alla proprietà o disponibilità dell'immobile, o come da visura camerale;
- k) impresa: ai sensi del diritto europeo qualsiasi soggetto che svolge attività economica offrendo beni e servizi sul mercato, indipendentemente dalla forma giuridica assunta;
- l) impresa unica: insieme delle imprese tra loro collegate secondo le modalità indicate dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";
- m) microimpresa, piccola e media impresa (PMI): impresa che soddisfa i requisiti di cui alla definizione di microimpresa, piccola e media impresa, recata dall'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014.

art. 3 soggetti beneficiari e requisiti

1. I beneficiari del contributo sono le cooperative e le associazioni che svolgono almeno una delle seguenti attività:
 - a) inclusione sociale e lavorativa;
 - b) fornitura di servizi di prossimità;
 - c) organizzazione di iniziative di vicinato o di volontariato;
 - d) manutenzione e valorizzazione degli edifici e dei borghi, nonché dell'ambiente naturale circostante;
 - e) mantenimento dell'uso agricolo non professionale dei piccoli appezzamenti limitrofi alle abitazioni e ai centri abitati.
2. Le attività di cui al comma 1 devono essere compatibili con lo statuto e, nel caso di iscrizione al registro nelle imprese o al repertorio economico amministrativo (REA), con la classificazione ATECO.
3. I beneficiari devono svolgere l'attività di cui al comma 1 tramite una o più unità locali situate nei Comuni classificati montani ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) che risultano inseriti nella zona di svantaggio socio-economica C o, a condizione che comprendano centri abitati in zona C, nella zona di svantaggio socio-economico B individuate con la deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000, ed elencati nell'Allegato A del presente regolamento.
4. Le unità locali di cui al comma 3 devono essere collocate in immobili di cui i beneficiari siano proprietari o abbiano disponibilità, per un periodo non inferiore a quello del vincolo di destinazione di cui all'articolo 15, comma 2, in base a un titolo legale che, in caso di lavori, ne consenta l'effettuazione.
5. Le cooperative devono essere iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui al Capo II della legge regionale 20/2006 o al Registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo) e possedere i seguenti requisiti:
 - a) avere la dimensione di micro, piccola o media impresa;
 - b) essere iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o di fallimento o non avere in atto altra procedura concorsuale o di liquidazione.
6. Le associazioni devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente costituite. A tal fine, le associazioni devono presentare in allegato alla domanda di contributo copia di idonea documentazione, quale l'atto costitutivo o l'atto di riconoscimento previsto da leggi speciali;

- b) in caso di esercizio di attività di impresa, rientrare nelle dimensioni di micro, piccola o media impresa ed essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo (REA) tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
7. Le cooperative e le associazioni non devono essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

art. 4 attività finanziabili e costi ammissibili

1. E' finanziabile, per ogni beneficiario, un solo progetto di attività di durata almeno triennale, incentrato su una o più delle attività elencate all'articolo 3, comma 1, e riguardante l'ambito territoriale di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Il contributo copre i costi di:
 - a) costituzione della cooperativa o dell'associazione;
 - b) avviamento di una nuova unità locale, compresi gli oneri amministrativi e i costi del personale e dei collaboratori;
 - c) investimento, riferito alle attività del progetto.
3. Ai sensi dell'articolo 41 bis, commi 4 e 4 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il contributo copre anche i costi per la rendicontazione delle spese tramite certificazione da parte dei soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo di legge.
4. Il progetto di attività è redatto secondo il modello allegato alla domanda di contributo ai sensi dell'articolo 9, comma 7, lettera b).

art. 5 tipologie di spese ammissibili e condizioni di ammissibilità delle spese

1. Con riferimento ai costi di cui all'articolo 4, comma 2, sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa:
 - a) costituzione della cooperativa o dell'associazione, nel limite del 5 per cento del totale della spesa ammissibile a contributo: tributi e tasse, spese notarili, consulenze legali, consulenze fiscali ed economico-finanziarie;
 - b) avviamento di una nuova unità locale, nel limite del 45 per cento del totale della spesa ammissibile a contributo:
 - 1) lavori di manutenzione ordinaria e, limitatamente alla realizzazione di servizi igienico-sanitari e impianti tecnologici, manutenzione straordinaria di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
 - 2) retribuzioni del personale e oneri riflessi, nei limiti del trattamento retributivo tabellare previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - 3) compensi per collaboratori, compresi i corrispettivi per lavoro autonomo e i compensi per il lavoro accessorio;
 - 4) corrispettivi per il lavoro somministrato;
 - 5) corrispettivi per i servizi di contabilità e assistenza fiscale e di consulente del lavoro;
 - c) investimento: acquisto di impianti, macchinari e attrezzi, arredi, autoveicoli.
2. Sono comprese nella spesa ammissibile per lavori di cui al comma 1, lettera b), punto 1), per un importo non superiore al 10 per cento di tale spesa, anche le spese tecniche di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e certificazioni o asseverazioni.
3. Le unità locali interessate dai lavori consentono l'accesso alle persone disabili, secondo la normativa in materia di superamento di barriere architettoniche.
4. L'ammissibilità della spesa per i lavori di cui al comma 1, lettera b), punto 1) è determinata tanto sulla base del computo metrico estimativo presentato in allegato alla domanda di contributo, ai fini della concessione del contributo, quanto, ai fini della liquidazione a saldo del contributo, sulla base del computo metrico a consuntivo.

5. Le spese di avviamento di cui al comma 1, lettera b), punti 2), 3), 4) e 5), sono riconosciute ammissibili se imputabili ad un periodo non superiore ad un anno, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di contributo.
6. Le spese di avviamento di cui al comma 1, lettera b), punto 5) sono riconosciute pro quota, con riferimento all'attività di progetto.
7. Le spese per l'acquisto di beni sono riconosciute ammissibili solo se i beni risultano registrati nella contabilità aziendale o inventariati, e se i beni riportano gli elementi identificativi registrati nella contabilità aziendale o nell'inventario tramite segnatura o etichettatura indelebili.
8. L'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada è ammesso solo se è effettuato da soggetti che non effettuano tale trasporto per conto terzi.
9. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile solo se e in quanto definitivamente sostenuta dal beneficiario che sia un'associazione, a condizione che quest'ultima non svolga attività di impresa ai sensi del diritto europeo.
10. Con riferimento al costo di cui all'articolo 4, comma 3, è ammissibile a contributo nel limite di spesa di euro 1.000,00 il corrispettivo pagato al soggetto certificatore.
11. Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda, fatta eccezione per le spese di cui al comma 1, lettera a), le quali sono ammissibili anche se precedenti alla domanda a condizione che siano state sostenute nel medesimo anno di presentazione della domanda.

art. 6 spese non ammissibili e divieto di cumulo

1. Non sono ammissibili a contributo le spese relative a:
 - a) acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada, se il contributo è richiesto da un soggetto che opera imprenditorialmente nel settore del trasporto per conto terzi;
 - b) IVA, ad eccezione di quanto indicato dall'articolo 5, comma 7;
 - c) acquisto di minuterie e materiale di consumo;
 - d) acquisto di attrezzi di costo unitario inferiore ad euro 50,00;
 - e) acquisto di beni usati;
 - f) lavori eseguiti con apporto di lavoro di dipendenti, collaboratori o associati (lavori in economia).
2. Non sono ammissibili le spese per lavori o per prestazioni professionali eseguiti da persone fisiche e giuridiche che abbiano un rapporto giuridico, a qualunque titolo instaurato, con il beneficiario o con amministratori e soci del medesimo beneficiario, rilevante ai fini della concessione del contributo. Parimenti, non sono ammissibili le spese per lavori e per prestazioni professionali eseguiti da coniugi, parenti e affini sino al secondo grado degli amministratori e soci del beneficiario.
3. Il contributo di cui al presente regolamento non è cumulabile con altri contributi concessi al beneficiario per le medesime spese. L'eventuale cumulo comporta la revoca del contributo.

art. 7 limiti di spesa

1. Non sono ammesse a contributo domande che prevedono una spesa complessiva inferiore ad euro 20.000,00.

art. 8 regime e ammontare del contributo

1. Il contributo si configura, secondo la natura del beneficiario e dell'attività da esso svolta:
 - a) cooperativa o associazione che svolge attività di impresa ai sensi del diritto europeo: come contributo concesso in conformità della definizione di aiuto "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013, L352;
 - b) associazione che non svolge attività di impresa ai sensi del diritto europeo: come contributo in conto capitale non rientrante nella nozione di aiuto di Stato del diritto europeo.
2. Il contributo è concesso nell'importo richiesto in domanda, con un limite massimo di euro 200.000,00.

3. Nel caso di impresa che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, il limite massimo del contributo è di euro 100.000,00, a meno che non ricorrano le condizioni poste dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1407/2013.
4. L'importo massimo del contributo concedibile è pari alle seguenti percentuali calcolate sulla spesa ammissibile:
 - a) 80% nel caso di contributo richiesto da cooperativa o associazione che svolge attività di impresa ai sensi del diritto europeo e concesso come aiuto "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013;
 - b) 100% nel caso di associazione che non svolge attività di impresa ai sensi del diritto europeo.
5. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, il contributo concesso come aiuto "de minimis" deve essere contenuto nei seguenti massimali che le amministrazioni centrali, regionali o locali e in genere le autorità o gli enti incaricati di uno Stato membro possono concedere a un'impresa unica nell'arco di tre esercizi finanziari:
 - a) euro 200.000,00 in generale;
 - b) euro 100.000,00 in caso di impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi.
6. Al fine di verificare il rispetto del massimale di cui al comma 5, il richiedente che risponda a una delle caratteristiche soggettive di cui al comma 1, lettera a), allega alla domanda di contributo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nella forma prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa gli aiuti "de minimis", utilizzando il modello riprodotto nell'Allegato B. Tale dichiarazione dovrà essere reiterata a richiesta dell'Amministrazione regionale, qualora ritenuta necessaria ai fini dell'aggiornamento dei dati, prima della concessione del contributo a seguito dell'approvazione della graduatoria di cui all'articolo 11.
7. Il contributo è concesso secondo le modalità definite dall'articolo 11.

Art. 9 presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, redatta come da modello riportato in Allegato C, è presentata alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio coordinamento politiche per la montagna entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.
2. In prima applicazione, il termine di cui al comma 1 è fissato in 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. La domanda di contributo può essere presentata esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle vigenti norme in materia e dall'indirizzo PEC del richiedente, fatta salva la possibilità di delega prevista dalle citate norme, mediante invio al seguente indirizzo di PEC: montagna@certregione.fvg.it.
4. La data del ricevimento della domanda è determinata dalla data di ricezione della accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con la relativa domanda di contributo in allegato.
5. La domanda si intende validamente inviata se:
 - a) sottoscritta con firma digitale, oppure
 - b) firmata in originale sul formato cartaceo, scansionata ed inviata nel formato elettronico tramite PEC.
6. Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, è apposta sulla domanda stessa la relativa marca da bollo. In caso di firma digitale della domanda, quest'ultima deve essere comunque stampata e, previa apposizione e annullamento della marca da bollo, scansionata e inviata nel formato elettronico tramite PEC in allegato alla domanda. In caso di esenzione dal pagamento dell'imposta, sulla domanda deve essere indicata la specifica causale di esenzione.
7. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
 - a) copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità del legale rappresentante;
 - b) progetto di attività redatto secondo il modello riportato nell'Allegato D, comprensivo del preventivo dettagliato delle spese;
 - c) dichiarazione dell'ente gestore del servizio sociale dei Comuni di avere concordato il progetto con il richiedente se ricorre la fattispecie prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a);
 - d) in caso di lavori, a firma del progettista:

- 1) progetto, o relazione illustrativa, ed elaborato grafico. Il progetto, o la relazione illustrativa, contiene la dichiarazione secondo la quale l'unità locale interessata dai lavori consente l'accesso alle persone disabili, secondo la normativa in materia di superamento di barriere architettoniche;
- 2) computo metrico estimativo dei lavori previsti, redatto in base al prezzario regionale in vigore o ad altre fonti di informazione sui prezzi indicate dall'articolo 26 del "Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici" emanato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.;
- e) documentazione relativa alla proprietà della unità locale o alla disponibilità della stessa da parte del beneficiario, secondo quanto indicato dall'articolo 3, comma 4;
- f) per le sole associazioni:
 - 1) autorizzazione della spesa e autorizzazione alla presentazione della domanda di contributo, deliberate dal competente organo statutario;
 - 2) copia dell'atto costitutivo, o dell'atto di riconoscimento previsto da leggi speciali, e dello statuto dell'associazione;
 - 3) elenco delle cariche (nominativo, data e luogo di nascita, carica rivestita nell'associazione);
- g) per le sole cooperative e associazioni che svolgono attività di impresa:
 - 1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dall'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, attestante la dimensione dell'impresa, resa secondo il modello riportato in Allegato E;
 - 2) dichiarazione relativa agli aiuti "de minimis" di cui all'articolo 8, comma 6.
8. La presentazione della domanda oltre i termini di cui ai commi 1 e 2 e con modalità diverse da quelle indicate ai commi 1, 3, 5 e 7, nonché l'assenza anche di uno solo dei documenti elencati al comma 7, comportano la non ammissibilità della domanda e quindi l'esclusione dalla valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 12.
9. Ai fini della verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese, con la domanda di contributo, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, il Servizio coordinamento politiche per la montagna effettua in via generale un controllo su un campione pari ad almeno il 5 per cento delle domande ammesse a finanziamento secondo quanto previsto dall'articolo 11, nonché sulle dichiarazioni la cui verifica risulti, dall'esame delle domande presentate, giustificata ai fini dell'applicazione dei criteri di selezione di cui all'articolo 12.

art. 10 termini e comunicazione di avvio del procedimento

1. Il termine di conclusione del procedimento di concessione del contributo è fissato in 90 giorni a decorrere dal termine finale per la presentazione della domanda di contributo di cui all'articolo 9.
2. Il termine per la conclusione del procedimento di liquidazione ed erogazione del contributo è fissato in 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di liquidazione ed erogazione di cui all'articolo 14.
3. Il Servizio coordinamento politiche per la montagna dà comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti che hanno presentato domanda di contributo ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.

art. 11 procedimento contributivo

1. La concessione del contributo avviene a seguito della conclusione di una procedura valutativa svolta secondo la modalità del procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000.
2. La graduatoria è approvata con decreto del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Con il decreto del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna di cui al comma 2 sono altresì dichiarate non ammissibili a contributo le domande prive dei requisiti di ammissibilità ai sensi dell'articolo 2, commi 56, 57, 58, 59, 60 e 61, della legge regionale 25/2016 e del presente regolamento, per le quali non si dà corso alla valutazione secondo i criteri di selezione definiti dal successivo articolo 12.
4. La concessione del contributo a favore dei soggetti utilmente inseriti in graduatoria, in ordine decrescente di punteggio, è disposta nei limiti delle risorse disponibili dal Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna.

5. Il provvedimento di cui al comma 4 è adottato a seguito dell'acquisizione:
 - a) del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nel caso che il progetto di attività finanziato contenga spese per il personale;
 - b) della documentazione antimafia prevista dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nel caso di contributi di importo superiore ad euro 150.000,00.
6. Nel caso che una domanda di contributo non risulti finanziabile, per carenza di risorse, nella misura del 100 per cento, il contributo viene concesso nei limiti delle risorse disponibili per tale domanda, previa accettazione da parte del beneficiario e sempre che il contributo non sia inferiore al 50 per cento della spesa ammissibile.
7. Il contributo concesso nella misura ridotta prevista dal comma 6 può essere integrato, sino al raggiungimento del 100 per cento del contributo concedibile, con ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge regionale 7/2000.

art. 12 criteri di selezione e formazione della graduatoria

1. Sono ammissibili a contributo tutte le domande che presentano i requisiti di ammissibilità previsti dall'articolo 2, commi 56, 57, 58, 59, 60 e 61, della legge regionale 25/2016 e dal presente regolamento.
2. La graduatoria delle domande ammissibili è formata attribuendo alle stesse il seguente punteggio:
 - a) localizzazione dell'unità locale, per un massimo di punti 35:
 - 1) unità locale in un Comune appartenente alla zona di svantaggio socio economico C ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000: punti 15;
 - 2) unità locale in un centro abitato appartenente alla zona di svantaggio socio economico C ai sensi della deliberazione 3303/2000: punti 10;
 - 3) unità locale in un Comune appartenente alla zona di svantaggio socio economico B ai sensi della deliberazione 3303/2000: punti 5;
 - 4) unità locale in un Comune con numero di residenti pari o minore di 500 (ultimo dato annuale ISTAT disponibile): punti 10;
 - 5) unità locale in un Comune con numero di residenti compreso tra 501 e 1000 (ultimo dato annuale ISTAT disponibile): punti 5;
 - 6) unità locale in un Comune con popolazione residente con indice di vecchiaia pari o superiore a 301 (ultimo dato annuale ISTAT disponibile): punti 10;
 - 7) unità locale in un Comune con popolazione residente con indice di vecchiaia compreso tra 300 e 200 (ultimo dato annuale ISTAT disponibile): punti 5;
 - b) tipologia di attività, per un massimo di punti 40:
 - 1) inclusione sociale e lavorativa, fornitura di servizi di prossimità: punti 25;
 - 2) organizzazione di iniziative di vicinato o volontariato: punti 15;
 - 3) manutenzione e valorizzazione degli edifici e dei borghi, nonché dell'ambiente naturale circostante; mantenimento dell'uso agricolo non professionale dei piccoli appezzamenti limitrofi alle abitazioni a ai centri abitati: punti 10;
 - c) caratteristiche del beneficiario, per un massimo di punti 25:
 - 1) cooperativa: punti 10;
 - 2) nuova iniziativa, con costituzione di cooperativa o associazione beneficiaria nell'anno di presentazione della domanda di contributo: punti 15;
 - 3) nuova iniziativa, con apertura di nuova unità locale: punti 10.
3. Per la formazione della graduatoria, in caso di parità di punteggio è data priorità alla domanda presentata dalla cooperativa o dall'associazione la cui unità locale, interessata dal contributo, è nel Comune con il minor numero di residenti.

art. 13 conclusione dell'attività finanziata

1. L'attività finanziata si conclude con l'attuazione del progetto d'attività allegato alla domanda di contributo, la quale si svolge necessariamente nel corso dei tre anni successivi alla data di presentazione della domanda.
2. L'effettuazione delle singole spese avviene secondo il cronoprogramma indicato nel progetto, fatta eccezione per la spesa di certificazione prevista dall'articolo 4, comma 3.
3. Il cronoprogramma di cui al comma 2 può essere oggetto di modifica, autorizzata dal Servizio coordinamento politiche per la montagna su istanza motivata del beneficiario.

art. 14 modalità di liquidazione ed erogazione del contributo

1. Alla liquidazione ed erogazione del contributo si provvede nel modo seguente:
 - a) anticipazione di importo non superiore al 60 per cento del contributo, su domanda subordinatamente alla prestazione a favore della Regione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria di importo pari all'anticipazione, maggiorato degli eventuali interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, in conformità dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7/2000, che preveda le clausole dell'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e del pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta da parte della Regione tramite la struttura organizzativa competente;
 - b) acconti ad avvenuta effettuazione almeno del 30, 60 e 90 per cento dei pagamenti effettuati dal beneficiario. In caso di liquidazione ed erogazione dell'anticipazione di cui alla precedente lettera a), possono essere liquidati solo gli acconti previsti al raggiungimento del 60 per cento della spesa, se l'anticipazione è inferiore al 60 per cento del contributo concesso e scomputando dall'acconto medesimo l'importo dell'anticipazione, e al raggiungimento del 90 per cento della spesa;
 - c) saldo ad avvenuta conclusione del progetto d'attività triennale.
2. I pagamenti effettuati dal beneficiario e posti a giustificazione della richiesta di acconto ai sensi del comma 1, lettera b), non possono avere solamente la natura di anticipazioni e acconti rispetto ai lavori, ai beni e ai servizi che ne sono oggetto. E' richiesto in ogni caso il pagamento a titolo definitivo, a estinzione dell'obbligazione contrattuale.
3. Lo svincolo della garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera a), è disposto dal Servizio coordinamento politiche per la montagna dopo l'erogazione dell'acconto liquidato al raggiungimento del 60 per cento della spesa.
4. La liquidazione degli acconti è definita in base alla rendicontazione della spesa resa secondo le modalità indicate agli articoli 17 e 18 ed è subordinata all'acquisizione della documentazione indicata all'articolo 11, comma 5, se dovuta secondo quanto ivi specificato.

art. 15 obblighi del beneficiario e subentro nel contributo

1. Il beneficiario è tenuto all'osservanza delle norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, come, da dichiarazione resa con la domanda di aiuto, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).
2. Il beneficiario si impegna con la presentazione della domanda di contributo a rispettare i seguenti vincoli:
 - a) cooperative e associazioni che svolgono attività di impresa: mantenere per la durata di 3 anni:
 - 1) la destinazione dei beni immobili oggetto del contributo dalla data di conclusione delle spese, coincidente con la data dell'ultima fattura emessa nei confronti del beneficiario in ordine di tempo tra quelle attinenti la finalità del vincolo;
 - 2) la sede o l'unità operativa nel territorio regionale dalla data di conclusione delle spese, coincidente con la data dell'ultima fattura in assoluto emessa nei confronti del beneficiario in ordine di tempo, tra quelle attinenti al progetto di attività finanziato;
 - b) associazioni: mantenere per la durata di 5 anni la destinazione dei beni immobili oggetto di contributo dalla data di conclusione delle spese, coincidente con la data dell'ultima fattura emessa nei confronti del beneficiario in ordine di tempo tra quelle attinenti la finalità del vincolo;

- 3) cooperative e associazioni: mantenere per la durata di 3 anni la destinazione dei beni mobili oggetto di contributo dalla data di conclusione delle spese, coincidente con la data dell'ultima fattura emessa nei confronti del beneficiario in ordine di tempo tra quelle attinenti la finalità del vincolo.
3. Il beneficiario attesta annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello di riferimento, il rispetto degli obblighi di cui al comma 1 mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e soggette alla verifica tramite un controllo su un campione pari ad almeno il 5 per cento delle dichiarazioni pervenute nell'anno entro il termine sopra indicato e un controllo su tutte le dichiarazioni pervenute dopo il suddetto termine, se riferite sempre all'anno precedente.
4. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 3 comporta l'effettuazione di controlli e ispezioni da parte dell'Amministrazione regionale.
5. Il beneficiario è tenuto a fornire con sollecitudine all'Amministrazione regionale le informazioni ad esso richieste sull'avanzamento dell'attività finanziata.
6. Il subentro ad una cooperativa utilmente collocata in graduatoria da parte di un'altra cooperativa è ammesso alle condizioni previste dall'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000. Il subentrante assume tutti gli obblighi del beneficiario.

art. 16 variazioni al progetto di attività

1. Le varianti al progetto di attività devono essere preventivamente autorizzate dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, al quale il beneficiario indirizza la richiesta di autorizzazione accompagnata da una relazione sullo stato di attuazione del progetto e sulle motivazioni delle varianti e dal progetto d'attività aggiornato con le varianti.
2. Non sono soggetti ad autorizzazione gli scostamenti di importo per le singole spese indicate nel progetto d'attività che risultano contenuti nel limite del 10 per cento, fermi restando i prezzi unitari del computo metrico estimativo riguardante i lavori.
3. Le varianti non comportano in alcun modo la rideterminazione in aumento del contributo concesso.

art. 17 rendicontazione

1. Il beneficiario presenta la rendicontazione finale della spesa sostenuta entro 3 mesi dalla data di conclusione dell'attività, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, secondo le modalità dettate da:
 - a) articoli 41 e 41 bis, della legge regionale 7/2000 se beneficiario è una cooperativa o un'associazione che svolge attività di impresa;
 - b) articolo 43 della legge regionale 7/2000, se beneficiario è un'associazione che non svolge attività di impresa.
2. Proroghe al termine di presentazione della rendicontazione possono essere concesse dal Servizio coordinamento politiche per la montagna, su istanza motivata del beneficiario.
3. La rendicontazione si compone della seguente documentazione:
 - a) relazione illustrativa dell'attività realizzata e dei risultati raggiunti, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, comprensiva del quadro economico finale di spesa e della dichiarazione della registrazione dei beni acquistati nella contabilità aziendale o nell'inventario con indicazione degli elementi identificativi quali risultano dalla fattura d'acquisto. Nel caso di progetto d'attività riguardante l'inclusione sociale e lavorativa di lavoratori svantaggiati, la relazione specifica dettagliatamente numero e tipologia di lavoratori seguiti, numero di imprese o enti presso cui è avvenuta il loro impiego e qualificazione giuridica e durata di quest'ultimo;
 - b) elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa;
 - c) documentazione giustificativa della spesa in originale o secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 2, della legge regionale 7/2000, o in alternativa la certificazione prevista dall'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, nel caso il beneficiario sia una cooperativa o un'associazione che svolge attività di impresa;
 - d) computo metrico a consuntivo dei lavori redatto da un tecnico qualificato e copia degli eventuali titoli abilitativi per l'esecuzione dei lavori o delle comunicazioni previste per i suddetti lavori dalla legge regionale 19/2009, secondo quanto indicato nel provvedimento di concessione del contributo;

- e) per le spese ammesse pro quota, prospetto giustificativo della quantificazione della spesa in relazione alle attività di progetto cui ineriscono.
4. E' facoltà dell'Amministrazione regionale chiedere al beneficiario ogni documentazione ulteriore ed effettuare ogni controllo o ispezione ritenuti necessari per la valutazione dell'attività rendicontata.

art. 18 documentazione giustificativa della spesa

1. Ai fini della rendicontazione di cui all'articolo 17 la documentazione giustificativa della spesa è costituita da fatture o da documentazione fiscalmente valida di pari valore probatorio, nonché da buste paga nel caso di spese per il personale, e dalla documentazione comprovante i relativi pagamenti.
2. La spesa deve essere effettuata dal beneficiario, al quale i giustificativi di spesa devono essere intestati o attribuiti, e deve essere idonea a dimostrare:
 - a) l'attinenza della spesa con l'attività finanziata. A tal fine le fatture o la documentazione di pari valore probatorio devono riportare nell'oggetto gli elementi identificativi del bene o del servizio addebitati:
 - 1) nel caso di acquisto di beni è richiesta l'indicazione di elementi identificativi quali la denominazione commerciale specifica, la marca, il numero di serie;
 - 2) nel caso di servizi è richiesto il riferimento al progetto di attività finanziato.
 - b) l'avvenuto pagamento tramite modalità tracciabili, quali bonifico bancario, ricevuta bancaria, versamento su conto corrente postale o vaglia postale o altro mezzo che consenta di riferire in maniera certa il pagamento alla documentazione giustificativa di cui al comma 1.
3. Sono esclusi i pagamenti in contanti.
4. E' facoltà dell'Amministrazione regionale chiedere al beneficiario ogni documentazione ritenuta necessaria per accertare la conformità della spesa all'attività finanziata e la sua congruità.

art. 19 revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo per mancato rispetto di obblighi e condizioni da parte del beneficiario

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato per:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) mancata realizzazione assoluta del progetto di attività;
 - c) Il venir meno dei requisiti soggettivi e delle condizioni previsti per la richiesta e la concessione del contributo;
 - d) cumulo del contributo ai sensi dell'articolo 6, comma 3;
 - e) accertamento della falsità delle informazioni, dichiarazioni e documentazione prodotte dal beneficiario;
 - f) violazioni di norme espressamente sanzionate con la revoca dei finanziamenti pubblici.
2. La violazione degli obblighi di vincolo dei beni cui all'articolo 15 comporta la revoca o la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati in applicazione degli articoli 32, comma 2, e 32 bis della legge regionale 7/2000.
3. In caso di realizzazione parziale del progetto di attività, compresa l'interruzione anticipata delle attività rispetto alla durata triennale del progetto, motivata da circostanze che ne rendano impossibile il completamento o proseguimento, il contributo viene rideterminato tenuto conto della spesa sostenuta e rendicontata ai sensi degli articoli 14, comma 4, 17 e 18 e a condizione che l'importo della spesa ammessa non sia inferiore all'importo di euro 20.000 previsto quale limite minimo di spesa dall'articolo 7 e che la stessa:
 - a) sia documentata da pagamenti di importo non inferiore al 30 per cento della spesa prevista in domanda o con successiva variante approvata dall'Amministrazione regionale, alle condizioni dettate dall'articolo 14 per la liquidazione degli acconti;
 - b) sia stata svolta l'attività prevista in progetto per il periodo considerato.
4. A condizione che sia stata conseguita la finalità dell'attività finanziata, la difformità delle spese sostenute rispetto a quelle previste comporta la loro non ammissibilità e l'eventuale conseguente riduzione del contributo.

5. La revoca e la riduzione del contributo comportano la restituzione da parte del beneficiario delle somme eventualmente percepite, secondo quanto previsto dal Titolo III, Capo II della legge regionale 7/2000.

art. 20 sospensione dell'erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo può essere sospesa ricorrendo le circostanze previste dagli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

art. 21 ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, l'Amministrazione regionale può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento oggetto di contributo, il rispetto degli obblighi del beneficiario e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

art. 22 trattamento dei dati personali

1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali trovano applicazione le norme recate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, l'obbligo di informativa è assolto con le seguenti indicazioni: a) i dati personali forniti con le domande di aiuto e la documentazione prevista nel presente regolamento sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente regolamento e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge; b) i dati personali richiesti ai fini dell'ammissibilità della domanda e della concessione del contributo, anche attraverso la compilazione della modulistica allegata, sono conferiti obbligatoriamente; c) all'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo; d) titolare del trattamento è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

art. 23 rinvio a norme

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni normative che disciplinano le materie e i settori interessati dall'intervento finanziato. In particolare, si fa rinvio alla seguenti leggi regionali e ai rispettivi regolamenti attuativi:
 - a) legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);
 - b) legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale);
 - c) legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo);
 - d) legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).
2. Per quanto riguarda il procedimento contributivo, compresi l'erogazione delle risorse e gli obblighi successivi al saldo del contributo, si fa rinvio alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

art. 24 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.